

(N. 1188)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**
(PACCIARDI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana
(DE GASPERI)

col **Ministro degli Affari Esteri**
(SFORZA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(PICCIONI)

e col **Ministro del Tesoro**
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1950

Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, dà facoltà al Ministro per la difesa di ordinare in tempo di guerra o in contingenze straordinarie che le operazioni di leva siano compiute da Commissioni temporanee, anzichè dalle Commissioni mobili di leva e dai Consigli di leva.

Mentre con il predetto testo unico è stata stabilita la composizione delle Commissioni mobili di leva e dei Consigli di leva, la cui presidenza è affidata a commissari di leva, il decreto legislativo luogotenenziale n. 772 ha lasciato all'amministrazione la facoltà di stabilire la composizione delle Commissioni temporanee.

L'amministrazione dell'Esercito, data la situazione deficitaria esistente nel ruolo dei commissari di leva, si avvale di detta facoltà per tutto il periodo della guerra, fino alle operazioni di chiamata alla leva della classe 1926; la presidenza delle Commissioni temporanee fu, nel maggior numero dei casi, affidata ad ufficiali in servizio permanente incaricati delle funzioni dei commissari di leva.

Nel maggio 1947, in occasione della chiamata alla leva dei giovani della classe 1927, perdurando la suddetta situazione deficitaria nel ruolo dei commissari di leva, si ritenne di disporre che, pur essendo cessato fin dal 15 aprile 1946 lo stato di guerra, le operazioni di leva fossero ancora effettuate a mezzo di Commissioni temporanee, ciò in quanto si era ravvisata nello stato armistiziale allora vigente una « contingenza straordinaria ».

E poichè nel frattempo non era stato possibile colmare le deficienze esistenti nel ruolo dei commissari di leva, l'amministrazione dell'Esercito si trovò nella necessità di dover affidare le operazioni di leva alle Commissioni temporanee anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace e la conseguente cessazione del periodo armistiziale.

Nella considerazione che l'uso della facoltà prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 772 avrebbe potuto essere ritenuto non legittimo dopo la cessazione del periodo armistiziale, identificabile come « contingenza stra-

ordinaria », fu provveduto all'emanazione della legge 28 giugno 1949, n. 553, la quale, a datare dall'entrata in vigore del Trattato di pace (16 settembre 1947), conferì legittimità all'operato dell'amministrazione nei sensi sopra indicati.

La predetta legge n. 553 concesse al Ministro per la difesa la facoltà di avvalersi delle Commissioni temporanee di leva fino al compimento della leva militare di terra della classe 1929, nella previsione che a quella data (dicembre 1949) sarebbe sicuramente mutata la situazione del ruolo dei commissari di leva.

Non è stato, invece, possibile ripianare mediante regolare concorso le deficienze esistenti nel ruolo suddetto, in quanto si è reso necessario modificare prima le disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei commissari di leva per adeguarle alle vigenti norme che disciplinano lo stato degli ufficiali dell'Esercito: il relativo progetto è tuttora in corso ed è da ritenere che possa essere perfezionato solo quando le operazioni della leva militare di terra della classe 1930 saranno in pieno sviluppo.

Poichè soltanto dopo l'entrata in vigore delle nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva sarà possibile espletare concorsi per la nomina dei commissari stessi e procedere quindi alla ricostituzione delle Commissioni mobili di leva e dei Consigli di leva, si rende necessario prorogare ancora l'autorizzazione concessa dalla legge 28 giugno 1949, n. 553, al Ministro per la difesa, di avvalersi della facoltà di ordinare che le operazioni di leva siano compiute da Commissioni temporanee.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale l'autorizzazione concessa dalla legge 28 giugno 1949, n. 553, viene prorogata fino al compimento della leva militare di terra della classe 1931. Per quella data, infatti (dicembre 1951), è da ritenere per certo che la legge recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva sia da tempo entrata in vigore e che abbiano potuto essere ricostituiti le Commissioni mobili di leva e i Consigli di leva.

L'attuazione del provvedimento non determinerà nuove o maggiori spese per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalla legge 28 giugno 1949, n. 553, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1931.